



**Comune di
Roveredo in Piano**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)

- ▶ Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 17.12.1994 e n. 12 del 02.03.1995
- ▶ Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30.09.1996
- ▶ Modificato con deliberazione consiliare n. 7 del 06.02.2001
- ▶ Modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 30.05.2013
- ▶ Modificato con deliberazione consiliare n. 25 del 04.04.2016, esecutivo dal 3 giugno 2016

Sommario

Sommario	2
Capo I – Parte Generale.....	4
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 – Oggetto della tassa e gestione (art. 38 D.Lgs.)	4
Art. 3 – Distinzione delle occupazioni (art. 42 D.Lgs.)	4
Art. 4 – Soggetti attivi e passivi (art. 39 D.Lgs.).....	5
Art. 5 – Concessione o autorizzazione di occupazione	5
Art. 6 – Domanda di concessione o autorizzazione	5
Art. 7 – Occupazioni d’urgenza.....	5
Art. 8 – Preferenza delle concessioni	6
Art. 9 – Sospensione della concessione.....	6
Art. 10 – Revoca delle concessioni (art. 41 D.Lgs.).....	6
Art. 11 – Divieti.....	6
Art. 12 – Prescrizioni.....	6
Art. 13 – Graduazione della tassa (art. 42 D.Lgs.).....	6
Art. 14 – Determinazione della tassa (Art. 42 D.Lgs.).....	7
Art. 15 – Classificazione del Comune (art. 43 D.Lgs.)	7
Capo II – Occupazioni permanenti.....	7
Art. 16 – Disciplina e tariffe (art. 44 D.Lgs.).....	7
Art. 17 – Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo. Disciplina (art. 46 D.Lgs.)	8
Art. 18 – Criteri di determinazione della tassa per l’occupazione del sottosuolo e soprassuolo	8
Art. 19 – Distributori di carburanti – Determinazione della tassa (art. 48 D.Lgs.).....	8
Art. 20 – Distributori di tabacchi – Determinazione della tassa (art. 48 D.Lgs.).....	9
Capo III – Occupazioni temporanee.....	9
Art. 21 – Occupazioni temporanee – Disciplina e tariffe (art. 45 D.Lgs.)	9
Art. 22 – Occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti (D.Lgs. 566)	9
Art. 23 – Occupazioni effettuate da ambulanti pubblici esercizi e produttori agricoli (art. 45 D.Lgs. 507 – D.Lgs. 566)	9
Art. 24 – Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti, spettacoli viaggianti nonché del sottosuolo e soprassuolo (art. 45 D.Lgs. 507 – D.Lgs. 566)	10
Art. 25 – Manifestazioni politiche, culturali, sindacali e sportive (D.Lgs. 566).....	10
Art. 26 – Occupazioni con autovetture ad uso privato (art. 45 D.Lgs.)	10
Art. 27 – Occupazioni per attività edile (D.Lgs. 566).....	10
Art. 28 – Occupazioni non inferiori al mese e ricorrenti (art. 45 D.Lgs. 507 – D.Lgs. 566).....	11
Art. 29 – Occupazioni non inferiori a 15 giorni (D.Lgs. 566).....	11
Art. 30 – Occupazioni sottosuolo e soprassuolo a carattere temporaneo (art. 47 D.Lgs.).....	11
Capo IV – Disciplina della denuncia e riscossione	12
Art. 31 – Denuncia e modalità di pagamento della tassa per occupazioni permanenti (art. 50 D.Lgs.)	12

Art. 32 – Denuncia e modalità di pagamento della tassa per occupazioni temporanee (art. 50 D.Lgs.)	12
Art. 33 – Accertamenti, rimborso e riscossione coattiva della tassa (art. 51 D.Lgs.)	12
Art. 34 – Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa (art. 52 D.Lgs.)	13
Art. 35 – Sanzioni (art. 37 D.Lgs.)	13
Art. 36 – Funzionario responsabile (art. 54 D.Lgs.)	13
Art. 37 – Vigilanza. Rinvio (Art. 57 D.Lgs.)	14
Capo V – Esenzioni	14
Art. 38 – Esenzioni	14
Capo VI – Disposizioni finali	14
Art. 39 – Disposizioni transitorie finali (art. 56 D.Lgs.)	15
Art. 40 – Controversie in materia di tributi locali	15
Art. 41 – Norme finali	15
Allegato A	16
Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella I categoria, ai fini dell'applicazione della T.O.S.A.P.	16
Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella II categoria, ai fini dell'applicazione della T.O.S.A.P.	17
Allegato B	19
Prontuario tariffe occupazioni permanenti (art. 44 D.Lgs.) – (art. 16 Regolamento)	19
Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale (art. 46 D.Lgs.) – (art. 18 Regolamento)	19
Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale (art. 47 D.Lgs.) – (art. 29 Regolamento)	19
Occupazioni permanenti di distributori di carburante e distributori di tabacchi (artt. 19-20 Regolamento)	20
Occupazioni temporanee (art. 45 D.Lgs.) – (artt. dal 21 al 28)	20

Capo I – Parte Generale

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche conformemente ai disposti del capo II del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 pubblicato sul supplemento G.U. del 09.12.1993 e successive modificazioni di cui al D.Lgs. n. 566 del 28.12.1993, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni ed autorizzazioni.

Art. 2 – Oggetto della tassa e gestione (art. 38 D.Lgs.)

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza del Comune, è disciplinata dagli articoli dal 38 al 57 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 che abrogano dal 01.01.1994 gli articoli da 192 a 200 del TULF approvato con R.D. 14.09.1931, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di D.Lgs. sopracitati.
Sono altresì abrogate le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 2 luglio 1952 n. 703 e successive modificazioni, l'articolo unico della legge 6 marzo 1958 n. 177, l'articolo unico della legge 26 luglio 1961 n. 711, l'articolo 6 della legge 18 aprile 1962 n. 208 nonché le disposizioni di cui al DM 25 febbraio 1933 per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione incompatibile con le norme dei citati decreti legislativi.
2. Sono soggette alla tassa:
 - a) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo (cioè abusive), nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei pubblici mercati e comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune;
 - b) le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
 - c) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - d) le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti del gas e dell'acqua potabile gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale.
4. Sono inoltre esclusi dalla tassa:
 - a) i passi carrai;
 - b) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico;
 - c) le occupazioni con tende fisse.Tali esclusioni hanno effetto anche per gli anni 1993 e precedenti.

Art. 3 – Distinzione delle occupazioni (art. 42 D.Lgs.)

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
 - b) Sono temporanee le occupazioni relative ad atti di autorizzazione, comunque di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello previsto dall'atto di autorizzazione, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

3. La tassa è determinata in base alle misure previste dai successivi articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21. La misura corrispondente all'individuazione della categoria II, è calcolata in ragione del 30% in meno di quella della categoria I.

Art. 4 - Soggetti attivi e passivi (art. 39 D.Lgs.)

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettiva sottratta all'uso pubblico.

Art. 5 - Concessione o autorizzazione di occupazione

1. Le concessioni o autorizzazioni di occupazione sono subordinate all'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 566 del 28.12.1993, del Regolamento della Polizia Municipale, del Regolamento Edilizio e del Codice della Strada.
2. Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione Comunale senza pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali i concessionari dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 - Domanda di concessione o autorizzazione

1. Per l'occupazione di spazi ed aree sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico comunale o gravate da servitù di uso pubblico è necessaria apposita concessione del Sindaco.
2. A tal fine deve essere rivolta al Sindaco formale domanda in bollo indicante le generalità complete del richiedente, il codice fiscale o la partita I.V.A., la denominazione ed ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si intende occupare, l'oggetto dell'occupazione, la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire, la durata della concessione.
3. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4. Ove richiesto dal Regolamento Edilizio, il Sindaco, prima del rilascio della concessione, sottopone l'istanza all'esame della Commissione Edilizia Comunale per acquisire il relativo parere.
5. L'atto di concessione o autorizzazione verrà definitivamente rilasciato dopo che il concessionario avrà regolarizzato la posizione tributaria relativa alla concessione stessa, presso l'ufficio Tributi del Comune.
6. Sono esonerati dal presentare formale domanda per il rilascio dell'autorizzazione coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico, culturale, sindacale, sportivo e di volontariato. Resta l'obbligo, comunque, per il richiedente di comunicare, anche via e mail, fax o posta certificata al comando di polizia municipale il giorno, il luogo e le ore dell'occupazione, cui seguirà successivo assenso scritto. Gli spazi destinati e le modalità di utilizzo degli stessi verranno disciplinati dalla giunta comunale con apposita deliberazione annuale.
7. Sono subordinate al rilascio di assenso scritto da parte del comando di polizia municipale, in sostituzione dell'autorizzazione, tutte le occupazioni a carattere occasionale e giornaliero che non superino le sei ore di occupazione o quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci. Resta l'obbligo, comunque, per il richiedente di comunicare, anche via e mail, fax o posta certificata al comando di polizia municipale il giorno, il luogo e le ore dell'occupazione.

Art. 7 – Occupazioni d’urgenza

1. Per far fronte a situazioni d’emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione o la concessione, l’interessato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione al Comando Vigili Urbani via fax o con telegramma. L’ufficio provvede ad accertare se esistevano condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 38 del presente regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si da rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

Art. 8 – Preferenza delle concessioni

1. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà rilasciata al primo richiedente.
2. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza su altri richiedenti.

Art. 9 – Sospensione della concessione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente la concessione per ragioni di ordine pubblico o per motivi di viabilità.
2. La sospensione è revocata quando vengono a cessare le ragioni di cui al precedente comma.
3. La sospensione dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipazione, senza interessi ed altre indennità.

Art. 10 – Revoca delle concessioni (art. 41 D.Lgs.)

1. Le concessioni di occupazione sono sempre revocabili, per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipazione, senza interessi ed altre indennità.

Art. 11 – Divieti

1. E’ fatto divieto ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l’acciottolato o il terreno, a meno che essi non abbiano ottenuto esplicita autorizzazione dall’Autorità Comunale, rimanendo fermo il diritto del Comune di rivalersi della spesa per la rimessa in pristino.
2. A garanzia di quest’ultimo diritto, il Comune, specie quando l’occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di apposita cauzione.
Le occupazioni non precedute dal rilascio di concessione o autorizzazione sono considerate abusive.

Art. 12 – Prescrizioni

1. Il Sindaco nel rilasciare la concessione o autorizzazione deve imporre al concessionario il rispetto di tutte le prescrizioni deliberate dagli organi del Comune in materia di occupazione di aree pubbliche.
2. Il Sindaco può imporre ulteriori prescrizioni per ogni alterazione o trasformazione del suolo concesso.

Art. 13 – Graduazione della tassa (art. 42 D.Lgs.)

1. La tassa è graduata a seconda dell’importanza della località ove avviene l’occupazione ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.

2. Con atto deliberativo n. 72 del 17.12.1994 il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha determinato che il territorio del Comune sia suddiviso, a seconda dell'importanza dell'area, nelle categorie sotto riportate, comprendenti le strade, gli spazi e le aree pubbliche di cui all'allegato A) del presente Regolamento.
 - categoria I: vie centrali e vie di rilevante importanza economico-commerciale
 - categoria II: vie limitrofe e periferiche.

Art. 14 - Determinazione della tassa (Art. 42 D.Lgs.)

1. La tassa è determinata in base alla superficie o alla lunghezza occupata espressa in mq. o metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadro o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le superfici eccedenti i 1.000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale (art. 46 D.Lgs.) con condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie, effettuate nell'ambito della stessa classificazione delle strade – spazi ed altre aree pubbliche, e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq. e metro lineare.
4. Il Comune con apposito atto deliberativo adotterà entro il 31 ottobre di ogni anno le tariffe per l'anno successivo. In difetto verranno adottate le tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal D.Lgs. 507/93, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse nella misura minima stabilita per legge.
5. Le tariffe adottate per l'anno 1994 sono riportate nell'allegato B) del presente regolamento.

Art. 15 - Classificazione del Comune (art. 43 D.Lgs.)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune di Roveredo in Piano in base alla popolazione residente al 31.12.1993, è classificato in classe V (Comuni fino a 10.000 abitanti).

Capo II – Occupazioni permanenti

Art. 16 - Disciplina e tariffe (art. 44 D.Lgs.)

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti tariffe:
 - a) occupazione del suolo comunale:
 - occupazioni ricadenti nella I categoria: € 17,56 a mq l'anno
 - occupazioni ricadenti nella II categoria: € 12,29 a mq l'anno
 - b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta a 1/3.
 - occupazioni ricadenti nella I categoria: € 5,86 a mq l'anno
 - occupazioni ricadenti nella II categoria: € 4,10 a mq l'anno.

Art. 17 – Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo. Disciplina (art. 46 D.Lgs.)

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere (nel concetto di impianti vanno comprese le camerette, i pozzetti, le cabine elettriche e telefoniche, etc.) e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stessi, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 18.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti.
Quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in galleria appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 18 – Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1. La tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette e servitù di pubblico passaggio, secondi i criteri indicati nel successivo comma 2.
2. La tassa è determinata nella seguente misura:

strade comunali: categ. I € **129,11** per km lineare o frazione
strade comunali: categ. II € **90,38** per km lineare o frazione
3. Se il Comune provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre alla tassa un contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, al massimo, il 50% delle spese medesime.
4. Per le occupazioni con seggiovie e funivie la tassa annuale è dovuta, fino al un massimo di 5 (cinque) km lineari, nella misura di:

categ. I: € **51,65**
categ. II: € **36,15**

Per ogni chilometro o frazione di superiore a 5 km è dovuta una maggiorazione nella misura di:
categ. I: € **15,49**
categ. II: € **10,85**

Art. 19 – Distributori di carburanti – Determinazione della tassa (art. 48 D.Lgs.)

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale determinata nella seguente misura:
 - a) centro abitato: € **30,99**
 - b) zona limitrofa: € **25,82**
 - c) sobborghi e zone periferiche: € **15,49**(non vengono indicate le frazioni in quanto inesistenti nella nostra realtà).
2. La tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a 4 mq.
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 16, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 20 - Distributori di tabacchi - Determinazione della tassa (art. 48 D.Lgs.)

1. Sono soggetti alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche gli apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi.
2. La tassa annua è dovuta nella seguente misura:
 - a) Centro abitato: **€ 10,33**
 - b) Zone limitrofe: **€ 7,75**
 - c) Sobborghi e zone periferiche: **€ 5,16**

Capo III – Occupazioni temporanee

Art. 21 - Occupazioni temporanee - Disciplina e tariffe (art. 45 D.Lgs.)

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è gratuita nell'ambito delle categorie di cui all'art. 13 in rapporto alla durata della occupazioni medesime.
2. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

categ. I: € 1,03 : 24 ore x n. ore occupazione
categ. II: € 0,72 : 24 ore x n. ore occupazione.

Art. 22 - Occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti (D.Lgs. 566)

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti si applica la tariffa ordinaria ridotta al 50%.
2. Per una occupazione inferiore a 100 mq. la superficie viene calcolata al 50%, la superficie eccedente viene calcolata al 25%.

Art. 23 - Occupazioni effettuate da ambulanti pubblici esercizi e produttori agricoli (art. 45 D.Lgs. 507 - D.Lgs. 566)

1. Le tariffe di cui all'art. 21 c. 2 sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti, pubblici esercizi e dai produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

categ. I: € 0,52 : 24 x n. ore
categ. II: € 0,36 : 24 x n. ore

Art. 24 – Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti, spettacoli viaggianti nonché del sottosuolo e soprassuolo (art. 45 D.Lgs. 507 – D.Lgs. 566)

1. Le tariffe di cui all'art. 21 c. 2 sono ridotte dell'80%.
Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:

categ. I € **0,21** : 24 x n. ore
categ. II € **0,14** : 24 x n. ore

Per una occupazione inferiore a 100 mq. la superficie viene calcolata al 50%, la superficie eccedente viene calcolata al 25%.

Le tariffe per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui agli artt. 17 e 18 sono ridotte del 50%.

categ. I € **0,52** : 24 x n. ore
categ. II € **0,36** : 24 x n. ore

Art. 25 – Manifestazioni politiche, culturali, sindacali e sportive (D.Lgs. 566)

1. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sindacali e sportive, la tariffa ordinaria di cui all'art. 22 c. 2 è ridotta dell'80%:

categ. I € **0,21** 24 x n. ore
categ. II € **0,14** 24 x n. ore

Art. 26 – Occupazioni con autovetture ad uso privato (art. 45 D.Lgs.)

1. Per le occupazioni con autovetture di uso privato effettuate su aree destinate ed attrezzate a parcheggio appositamente delimitato, custodito o provvisto di parchimetri o altri strumenti idonei a misurare la durata della sosta, l'entità della passa è determinata come segue:

- a) per il caso di gestione diretta dell'Amministrazione Comunale:

categ. I € **0,05** ora/mq
categ. II € **0,04** ora/mq

- b) Per il caso di gestione da parte di terzi in base a convenzione di concessione con durata superiore all'anno:

categ. I € **24,35** ora/mq
categ. II € **12,29** ora/mq

Art. 27 – Occupazioni per attività edile (D.Lgs. 566)

1. La tariffa ordinaria di cui all'art. 21 c. 2 per le occupazioni realizzate per l'esercizio delle attività edilizie sia da parte di imprese che da privati, è ridotta a 50%:

categ. I € **0,52** : 24 x n. ore
categ. II € **0,36** : 24 x n. ore

2. La riduzione di cui al comma 1. non si applica per occupazioni continuative superiori a 30 giorni.

Art. 28 – Occupazioni non inferiori al mese e ricorrenti (art. 45 D.Lgs. 507 – D.Lgs. 566)

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
2. Per convenzione s'intende quella formalità con la quale all'atto del rilascio dell'Autorizzazione, l'Ente invita il contribuente a sottoscrivere un documento – quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il pagamento anticipato può essere effettuato in unica soluzione o a rate, su richiesta del contribuente. Qualora l'importo superi le € **258,23**, lo stesso può essere rateizzato in 4 rate, di uguale importo, senza interessi, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo.
3. Il pagamento anticipato non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione o concessione.

Art. 29 – Occupazioni non inferiori a 15 giorni (D.Lgs. 566)

1. Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 gg. le tariffe di cui all'art. 21, c. 2 sono ridotte nella misura del 50%

Art. 30 – Occupazioni sottosuolo e soprassuolo a carattere temporaneo (art. 47 D.Lgs.)

1. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 18 è determinata ed applicata in misura forfetaria dal Comune come segue:
 - a) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo comunale fino a 1 km lineare di durata non superiore a 30 gg:

categ. I € **5,16**
categ. II € **3,62**

La tassa di cui alla lettera a) è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al km lineare non superiori a 30 gg:

categ. I € **7,75**
categ. II € **5,42**

Per le occupazioni di cui alla lettera a) di durata superiore a 30 giorni, fino al km, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) occupazione di durata superiore a 30 gg. e fino ad un max di 90 aumento del 30%:

categ. I € **6,71**
categ. II € **4,70**

- b) occupazioni di durata superiore a 90 gg. fino a 180 aumento del 50%:

categ. I € **7,75**
categ. II € **5,42**

- c) occupazioni di durata superiore al 180 gg. aumento del 100%:

categ. I € **10,33**
categ. II € **7,23**

Capo IV – Disciplina della denuncia e riscossione

Art. 31 – Denuncia e modalità di pagamento della tassa per occupazioni permanenti (art. 50 D.Lgs.)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti di cui all'art. 4 capo I devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 gg. dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso il Servizio Tributi.
La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.
Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.
L'attestato di pagamento deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
3. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.
In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo comma 5.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.
Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Comune, con arrotondamento a **€ 1** per difetto se la frazione non è superiore a **€ 0,50** o per eccesso se è superiore. Le caratteristiche del modello sono determinate con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni.
6. La tassa non è dovuta se l'importo risultante è inferiore a **€ 3,00**.

Art. 32 – Denuncia e modalità di pagamento della tassa per occupazioni temporanee (art. 50 D.Lgs.)

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui all'art. precedente non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
2. Esclusivamente per le occupazioni di cui all'art. 7 realizzate da Enti che gestiscono servizi pubblici, il versamento della tassa sarà effettuato cumulativamente su presentazione di rendiconto quadrimestrale da parte del competente ufficio comunale, che dovrà contenere il numero degli interventi e delle ore di occupazione.

Art. 33 – Accertamenti, rimborso e riscossione coattiva della tassa (art. 51 D.Lgs.)

1. Il Comune controlla le denuncia presentate, verifica i versamenti effettuati, e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.
L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa e accertata dal contribuente, è

effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 34, entro 60 gg. dalla ricezione della comunicazione della ricezione.

2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza, incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di 60 gg. per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sia in rettifica che d'ufficio devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata, o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo la modalità prevista dall'art. 68 D.P.R. 28.01.1988 n. 43 in un'unica soluzione.
Per la riscossione si applica l'art. 2752 del codice civile (credito privilegiato).
6. I contribuenti possono richiedere con apposita istanza al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 gg. dalla data di presentazione della stessa.
Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 34 - Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa (art. 52 D.Lgs.)

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale, di cui all'art. 22 comma 3 lett. c) della Legge 08.06.1990 n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'Albo Nazionale di cui all'art. 32 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.
A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia d'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 35 - Sanzioni (art. 37 D.Lgs.)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento, è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento effettuati nei 30 gg. successivi alla data di scadenza, stabilita nell'art. 23 comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Art. 36 - Funzionario responsabile (art. 54 D.Lgs.)

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune deve comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 gg. dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 37 – Vigilanza. Rinvio (Art. 57 D.Lgs.)

1. E' attribuito alla Direzione Generale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. A tal fine si applicano le disposizioni previste dall'art. 35 del D.L. 507 del 15.11.1993 in materia di imposte sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Capo V – Esenzioni

Art. 38 – Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'articolo 27, comma 1 lettera c) del Testo unico per le imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.86 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linee in concessione;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a sei ore e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci. **Qualora l'occupazione da parte di un soggetto si ripete per più volte nel corso dell'anno (anche non nel medesimo luogo o spazio pubblico) si considera esente se complessivamente di durata inferiore alle 6 ore, altrimenti l'occupazione di considera non occasionale ed è soggetta al pagamento del tributo;**
 - e) le occupazioni per la realizzazione di opere o impianti di cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili già richiamati all'art. 2 del presente regolamento;
 - h) abrogato
 - i) le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili;
 - j) le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
 - k) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - l) le occupazioni effettuate dalle onlus di cui al d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 nello svolgimento di attività di beneficenza, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte, nonché delle attività direttamente connesse ed accessorie. Sono considerate onlus di

diritto gli organismi di volontariato di cui alla l. 11 agosto 1991 n. 266, le cooperative sociali di cui alla l. 8 novembre 1991 n. 381, nonché gli enti ecclesiastici e le associazioni di promozione sociale di cui alla l. 7 dicembre 2000 n. 383.

m) le occupazioni realizzate da enti non commerciali di cui all'art. 73 comma 1 lett. c) del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, ivi comprese le onlus, per lo svolgimento di attività di raccolta pubblica di fondi effettuate occasionalmente, anche mediate offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

2. L'esenzione di cui alle lettere precedenti sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

Capo VI – Disposizioni finali

Art. 39 – Disposizioni transitorie finali (art. 56 D.Lgs.)

1. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994 con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Nel medesimo termine di 60 gg. va effettuato il versamento della eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe di cui all'allegato B del presente regolamento.
2. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di cui all'art. 20 la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10% con una tassa minima di € 25,82.
3. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso (1994), sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L. n. 1175/31 e successive modificazioni.
La formazione dei ruoli riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.
4. Le tariffe in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, possono essere adeguate, previo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non prima dei due anni dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto citato.
5. Per le occupazioni temporanee effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al Comune limitatamente all'anno 1994 è quella applicata nell'anno 1993 aumentata del 50%.

Art. 40 – Controversie in materia di tributi locali

1. Le controversie in materia di tributi locali, fino al 1 ottobre 1994, data prevista per l'insediamento delle nuove Commissioni Tributarie provinciali e regionali istituite dal D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, rimangono di competenza, in prima istanza, della Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze. In seconda istanza, solo ove l'ammontare del tributo superi € **154,93**, al Ministero delle Finanze.

Art. 41 – Norme finali

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alle norme previste dal D.Lgs. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni.

Allegato A

Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella I categoria, ai fini dell'applicazione della T.O.S.A.P.

N. ord.	Definizione dello spazio od area pubblica	Ubicazione	Denominazione
1	STRADA	CAPOLUOGO	VIA A. ALFIERI
2	STRADA	CAPOLUOGO	VIA AQUILEIA
3	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DELL'ARTIGIANATO
4	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. BOCCACCIO
5	STRADA	LOCALITA'	LOC. BORGONUOVO
6	STRADA	CAPOLUOGO	VIA CARBONERA
7	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. CARDUCCI
8	STRADA	CAPOLUOGO	VIA F. CAVALLOTTI
9	STRADA	CAPOLUOGO	VIA CAVOUR
10	STRADA	CAPOLUOGO	VIA CIVIDALE
11	STRADA	CAPOLUOGO	VIALE G. D'ANNUNZIO
12	STRADA	CAPOLUOGO	VIA D. ALIGHIERI (da incrocio Via XX Settembre a incrocio Via Pionieri dell'Aria)
13	STRADA	CAPOLUOGO	VIA M. D'AZEGLIO
14	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. DE LUCA
15	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DOLOMITI
16	STRADA	CAPOLUOGO	VIA U.FOSCOLO
17	STRADA	CAPOLUOGO	VIA FRIULI
18	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. GARIBALDI (da incrocio Piazza Roma a laterale Via M. D'Azeglio)
19	STRADA	CAPOLUOGO	VIA GRIGOLETTI
20	STRADA	CAPOLUOGO	VIA JULIA
21	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. LEOPARDI
22	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DEI LONGOBARDI
23	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MAMELI
24	STRADA	CAPOLUOGO	VIA D. MANIN
25	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DEL MAS
26	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MARINELLI
27	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. MAZZINI
28	STRADA	CAPOLUOGO	VIA E. MONTALE
29	STRADA	CAPOLUOGO	VIA III OTTOBRE
30	STRADA	CAPOLUOGO	VIA I. NIEVO
31	STRADA	CAPOLUOGO	VIA C. PERCOTO
32	STRADA	CAPOLUOGO	VIA F. PETRARCA
33	STRADA	CAPOLUOGO	VIA PIONIERI DELL'ARIA
34	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. PUCCINI
35	STRADA	CAPOLUOGO	VIA IV NOVEMBRE (da incrocio Via XX Settembre a laterale Via Armentarossa)
N. ord.	Definizione dello spazio od area pubblica	Ubicazione	Denominazione

36	STRADA	CAPOLUOGO	VIA QUOI (da incrocio Via Mazzini a incrocio Via Pionieri dell'Aria)
37	STRADA	CAPOLUOGO	VIA P. REDIVO
38	STRADA	CAPOLUOGO	VIA RISORGIMENTO (da incrocio Via Mazzini a incrocio Via Pionieri dell'Aria)
39	PIAZZA	CAPOLUOGO	PIAZZA ROMA
40	STRADA	CAPOLUOGO	VIA ROVEREDO GRIGIONI
41	STRADA	CAPOLUOGO	VIA RUNCES (da incrocio Via Garibaldi a laterale Via Alfieri)
42	STRADA	CAPOLUOGO	VIA SAN ANTONIO (da incrocio Via XX Settembre a incrocio Via Viola – Via M. Grigoletti)
43	STRADA	CAPOLUOGO	VIA SAN SEBASTIANO
44	STRADA	CAPOLUOGO	VIA P. SCHIAVOLIN
45	STRADA	CAPOLUOGO	VIA UDINE
46	STRADA	CAPOLUOGO	VIA UNGARETTI
47	STRADA	CAPOLUOGO	VIA VENEZIA
48	STRADA	CAPOLUOGO	VIA XX SETTEMBRE (da Piazza Roma a laterale Via S. Agnese), (da incrocio laterale Via Puccini al confine Comune di Porcia civ. n. 69 loc. Borgonuovo)
49	STRADA	CAPOLUOGO	VIA XXV APRILE
50	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. VERDI (da Piazza Roma a incrocio Via Pionieri dell'Aria)
51	STRADA	CAPOLUOGO	VIA VIOLA
52	STRADA	CAPOLUOGO	VIA VITTORIO VENETO
53	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DEI CELTI
54	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DONATORI DEL SANGUE

Le strade, anche private con servitù pubblica, gli spazi e le aree non individuate nel presente elenco vengono classificate nella I CATEGORIA se all'interno del limite di Centro Abitato come definito con delibera di Giunta Comunale n. 362 del 21.06.1993.

Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella II categoria, ai fini dell'applicazione della T.O.S.A.P.

N. ord.	Definizione dello spazio od area pubblica	Ubicazione	Denominazione
1	STRADA	CAPOLUOGO	VIA ARMENTARESSA
2	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DELLE ARTI E MESTIERI
3	STRADA	CAPOLUOGO	VIA BRENTELLA
4	STRADA	CAPOLUOGO	VIA A. COJAZZI
5	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DEL CONFINE
6	STRADA	CAPOLUOGO	VIA D. ALIGHIERI (da incrocio Via Pionieri dell'Aria a incrocio Via Brentella)
N. ord.	Definizione dello spazio od area pubblica	Ubicazione	Denominazione
7	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. GARIBALDI (da laterale Via M. D'Azeglio a incrocio Via Ungaresca)
8	STRADA	CAPOLUOGO	VIA O. GORTANUTTI
9	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DELLE INDUSTRIE

10	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DEL LAVORO
11	STRADA	CAPOLUOGO	VIA IV NOVEMBRE (da laterale Via Armentaressa a fine via)
12	STRADA	CAPOLUOGO	VIA QUOI (da incrocio Via Pionieri dell'Aria a incrocio Via Brentella)
13	STRADA	CAPOLUOGO	VIA RISORGIMENTO (da incrocio Via Pionieri dell'Aria a incrocio Via Brentella)
14	STRADA	CAPOLUOGO	VIA RUNCES (da incrocio Via A. Alfieri a incrocio Via IV Novembre)
15	STRADA	CAPOLUOGO	VIA SAN ANTONIO (da incrocio Via Viola-Via M. Grigoletti a incrocio Via Runces)
16	STRADA	CAPOLUOGO	VIA SAN MARTINO
17	STRADA	CAPOLUOGO	VIA SANT'AGNESE
18	STRADA	CAPOLUOGO	VIA TAVIELA
19	STRADA	LOCALITA'	LOC. TORNIELLI
20	STRADA	CAPOLUOGO	VIA UNGARESCA
21	STRADA	CAPOLUOGO	VIA VALESSA
22	STRADA	CAPOLUOGO	VIA XX SETTEMBRE (da laterale Via S. Agnese a laterale Via Puccini)
23	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. VERDI (da incrocio Via Pionieri dell'Aria a incrocio Via Brentella)

Le strade, anche private con servitù pubblica, gli spazi e le aree non individuate nel presente elenco vengono classificate nella II CATEGORIA se all'esterno del limite di Centro Abitato come definito con delibera di Giunta Comunale n. 362 del 21.06.1993.

Allegato B

Prontuario tariffe occupazioni permanenti (art. 44 D.Lgs.) - (art. 16 Regolamento)

	LOCALITA'	TASSA ANNUA PER MQ
1) Occupazioni permanenti del suolo pubblico	Categ. I	€ 17,56
	Categ. II	€ 12,29
2) Occupazioni permanenti spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	Categ. I	€ 5,86
	Categ. II	€ 4,10

Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale (art. 46 D.Lgs.) - (art. 18 Regolamento)

		TASSA ANNUA PER KM. LINEARE O FRAZIONE
1) Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale:		
- condutture cavi ed impianti in genere	Categ. I	€ 129,11
	Categ. II	€ 90,38
- Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi	Categ. I	€ 25,82
	Categ. II	€ 18,08
2) Occupazioni permanenti con seggiovie e funivie fino ad un massimo di 5 km lineari	Categ. I	€ 51,65
	Categ. II	€ 36,15

Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale (art. 47 D.Lgs.) - (art. 30 Regolamento)

1) Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale:		
- di durata non superiore a 30 gg. e fino ad un km. lineare	Categ. I	€ 5,16
	Categ. II	€ 3,62
- di durata non superiore a 30 gg. oltre il km. lineare	Categ. I	€ 7,75
	Categ. II	€ 5,42
- di durata superiore a 30 gg. e fino a un massimo di 90 gg. fino al km. lineare	Categ. I	€ 6,71
	Categ. II	€ 4,70
- di durata superiore a 90 gg. e fino a un massimo di 180 gg. fino al km. lineare	Categ. I	€ 7,75
	Categ. II	€ 5,42
- di durata superiore a 180 gg. fino al km. lineare	Categ. I	€ 10,33
	Categ. II	€ 7,23
- di durata superiore a 30 gg. fino a un massimo di 90 gg. oltre il km. lineare	Categ. I	€ 10,07
	Categ. II	€ 7,05
- di durata superiore a 90 gg. fino a un massimo di 180 gg. oltre il km. lineare	Categ. I	€ 11,62
	Categ. II	€ 8,13

- di durata superiore a 180 gg. oltre il km. lineare	Categ. I	€ 15,49
	Categ. II	€ 10,85

Occupazioni permanenti di distributori di carburante e distributori di tabacchi (artt. 19-20 Regolamento)

1) Occupazioni permanenti distributori di carburante (1 serbatoio capacità fino a 3.000 litri)	Categ. I	€ 30,99
	Categ. II	€ 21,69

La tariffa è aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra di loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante con più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascun serbatoio.

2) Occupazioni permanenti distributori di tabacchi	Categ. I	€ 10,33
	Categ. II	€ 7,23

Occupazioni temporanee (art. 45 D.Lgs.) - (artt. dal 21 al 28)

		TASSA GIORNALIERA
1) Occupazioni temporanee	Categ. I	€ 1,03 : 24 x n. ore
	Categ. II	€ 0,72 : 24 x n. ore
2) Occupazioni temporanee (fiere, festeggiamenti)	Categ. I	€ 0,52 : 24 x n. ore
	Categ. II	€ 0,36 : 24 x n. ore
3) Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg.	Categ. I	€ 0,52: 24 x n. ore
	Categ. II	€ 0,36: 24 x n. ore
4) Occupazioni temporanee non inferiori a 1 mese e ricorrente	Categ. I	€ 0,52: 24 x n. ore
	Categ. II	€ 0,36: 24 x n. ore
5) Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli	Categ. I	€ 0,52: 24 x n. ore
	Categ. II	€ 0,36: 24 x n. ore
6) Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Categ. I	€ 0,21: 24 x n. ore
	Categ. II	€ 0,14 : 24 x n. ore
7) Occupazioni temporanee sottosuolo e soprassuolo di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Categ. I	€ 0,52: 24 x n. ore
	Categ. II	€ 0,36: 24 x n. ore
8) Occupazioni temporanee con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune	Categ. I	€ 1,24 : 24 x n. ore
	Categ. II	€ 0,87 : 24 x n. ore
9) Occupazioni temporanee per l'esercizio di attività edili edilizia	Categ. I	€ 0,52: 24 x n. ore
	Categ. II	€ 0,36: 24 x n. ore
10) Occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali, sindacali o sportive	Categ. I	€ 0,21 : 24 x n. ore
	Categ. II	€ 0,14: 24 x n. ore